



CITTÀ DI MOGLIANO VENETO

PROVINCIA DI TREVISO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Ufficio: Sportello Unico Attività Produttive

Anno: **2014**

N. **4**

OGGETTO: Adozione della Variante Parziale al P.R.G. n. 92 di adeguamento alla L.R. 50/2012 e di individuazione delle grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/04 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 32/13.

OGGETTO: Adozione della Variante Parziale al P.R.G. n. 92 di adeguamento alla L.R. 50/2012 e di individuazione delle grandi strutture di vendita, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/04 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 32/13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- In data 1.1.2013 è entrata in vigore la L.R. 28.12.2012, n. 50 - Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto;
- L'art. 21, comma 2, della legge prevede che lo strumento urbanistico comunale individui le aree idonee all'insediamento di strutture con superficie di vendita maggiori di 1.500 mq (medio - grandi o grandi strutture di vendita). I criteri per l'individuazione delle aree idonee all'insediamento di tali strutture sono dettati dal Regolamento previsto dall'art. 4 della legge;
- In data 18.6.2013, con DGR n. 1047, è stato approvato il "Regolamento n. 1 del 21 giugno 2013 - Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale (articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50)" (nel prosieguo "Regolamento"), il quale è stato pubblicato nel BUR del 25.6.2013 ed è entrato in vigore il giorno successivo, 26.6.2013;

Premesso, inoltre, che:

- In data 1.12.2013 è entrata in vigore la legge regionale 29.11.2013, n. 32 – "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia di urbanistica ed edilizia";
- L'art. 16 della LR 32/2013 stabilisce che "*... possono essere adottate, con le procedure di cui all'articolo 50, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, e successive modificazioni, le varianti allo strumento urbanistico generale finalizzate all'insediamento, esclusivamente all'interno del centro storico, di medie o grandi strutture di vendita, come definite dall'articolo 3, comma 1, lettere e) e g) della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50...*";
- Ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 della LR 32/2013 e dell'art. 48, commi 1 e 1bis, della LR 11/2004, fino all'adozione del primo PAT, e comunque fino al 31.12.2015, è possibile adottare varianti allo strumento urbanistico generale di cui all'art. 50, comma 4, della LR 61/85;
- Tra le varianti consentite, per quanto qui interessa, è stata ripristinata la possibilità di modificare le norme tecniche di attuazione del Piano regolatore vigente, purché ciò non costituisca modifica "*degli indici di edificabilità, delle definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di attuazione*";

Dato atto che:

- Con deliberazione n. 71 dell'11.3.2014 la Giunta comunale ha approvato la perimetrazione del centro urbano e l'individuazione delle aree dismesse e degradate ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Regolamento;
- Con la medesima deliberazione, la Giunta comunale ha dato atto dell'esistenze di grandi strutture di vendita, approvate anteriormente all'entrata in vigore della L.R. n. 37/1999, la cui localizzazione, però, non è mai stata recepita all'interno dello strumento urbanistico generale;
- Ancora, con la deliberazione n. 71/2014 la Giunta comunale ha riconosciuto l'esistenza di due medie strutture con superficie di vendita ciascuna di 2.500 metri quadrati, la cui autorizzazione è stata richiesta prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 15/2004 e che sono state autorizzate ai sensi della L.R. n. 37/1999;
- Ai sensi della previgente normativa sul commercio (L.R. n. 15/2004) due medie strutture con superficie di vendita ciascuna da 2.500 metri quadrati non costituivano parco commerciale e quindi grande struttura di vendita;

Dato atto, inoltre, che:

- In data 3.6.2009 prot. n. 21146 Rep. 4174 il Comune di Mogliano Veneto ha sottoscritto una convenzione urbanistica per la costruzione di un complesso polifunzionale nell'ambito individuate come lotto centrale in area S.P.Z., all'interno del quale era prevista la realizzazione di due medie strutture di vendita con superficie (di vendita) ciascuna di 2.500 metri quadrati;
- Successivamente alla sottoscrizione della convenzione sono stati rilasciati due permessi di costruire (n. 210/2009 e n. 211/2009) per la realizzazione di tale complesso polifunzionale;

Visto l'art. 3, comma 1, lett. g), della L.R. n. 50/2012, che definisce le grandi strutture di vendita in forma di parco commerciale come *“l'aggregazione di esercizi commerciali ... collocati in una pluralità di strutture edilizie a prevalente destinazione commerciale che, per la loro contiguità urbanistica e per la fruizione di un sistema di accessibilità comune, abbiano un impatto unitario sul territorio e sulle infrastrutture viabilistiche pubbliche”*;

Dato atto che ai sensi del richiamato art. 3 della L.R. n. 50/2012 la definizione di parco commerciale, diversamente da quanto stabilito dalla previgente normativa (L.R. n. 14/2004) non prevede più un numero minime di tre esercizi commerciale per la costituzione del parco, stabilendo genericamente che lo stesso si concretizza quando si ha *“l'aggregazione di esercizi commerciali”* la cui superficie di vendita complessiva sia maggiore di 2.500 metri quadrati;

Dato atto, quindi, che ai sensi dell'intervenuta normativa, attività già autorizzate in conformità a norme previgenti vengono ad acquisire lo *status* di grandi strutture di vendita, con la conseguente necessità di idoneo riconoscimento all'interno dello strumento urbanistico generale;

Visto che con determina dirigenziale n. 1041 del 31.12.2013 è stato affidato a personale del Settore II (e, più precisamente, ad Alessandra Curti in qualità di capo progetto/progettista, Giampaolo Giudici, Elena Contessotto e Maria Elena Calogero, in qualità di collaboratori) l'incarico di redigere una variante al PRG vigente per:

- individuazione delle aree interne al centro storico del Comune di Mogliano Veneto idonee all'insediamento di medio-grandi e/o grandi strutture di vendita
- modifica normativa conseguente all'atto ricognitivo di individuazione delle grandi strutture di vendita e dei parchi commerciali esistenti e autorizzati precedentemente alle LR 37/99 e 15/2004;

Visto il progetto di variante predisposto dal personale incaricato e composto dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Schede di variante;

Visto l'art. 48 della L.R. n. 11/2004, come modificato, da ultimo, dall'art. 16 della L.R. n. 32/2013;

Visto l'art. 18 della L.R. n. 32/2013;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Dato atto che, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stato rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Dato atto che ai sensi del vigente Regolamento dei controlli interni (allegato A del Regolamento di Contabilità), sul presente provvedimento è stata rilasciata la presa d'atto da parte del Responsabile Finanziario (allegato 1/C);

Avendo la votazione, espressa nelle forme di legge, dato il seguente esito:

PRESENTI	n.
VOTANTI	n.
VOTI FAVOREVOLI	n.
VOTI CONTRARI	n.
ASTENUTI	n.

DELIBERA

- 1) Di adottare, per le motivazioni citate in premessa, la variante al PRG n. 92 per l'adeguamento alla L.R. 50/2012 e l'individuazione delle aree idonee alla localizzazione di grandi strutture di vendita già esistenti, ai sensi dell'art. 48 della L.R. 11/04 e s.m.i. e dell'art. 18 della L.R. 32/13, composta dai seguenti elaborati depositati presso il Servizio Sportello Unico Attività Produttive:
 - a. Relazione illustrativa;
 - b. Schede di variante;
- 2) Di dare mandato al Dirigente del Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico di disporre eventuali correzioni che si rendessero necessarie per errori materiali successivamente accertati in merito agli elaborati riferiti alla Variante al PRG;
- 3) Di depositare la Variante Parziale al PRG n. 92 a disposizione del pubblico per 10 giorni presso la Segreteria del Comune e la Segreteria della Provincia di Treviso e di pubblicizzare detto deposito a mezzo di avviso all'Albo del Comune e della Provincia e di manifesti ai sensi dell'art. 50 della L.R. n. 61/1985 e s.m.i.;
- 4) Di dare atto dell'avvenuta preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Variante Parziale al PRG in oggetto ai sensi dell'art. 39, comma 1 – lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013;
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente, come da presa d'atto di cui all'allegato 1/C;
- 6) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile avendo la successiva e separata votazione eseguita in merito, dato il seguente esito:

PRESENTI	n.
VOTANTI	n.
VOTI FAVOREVOLI	n.
VOTI CONTRARI	n.
ASTENUTI	n.